

BStGer BB.2014.187 vom 27. März 2015

Bundesstrafgericht, 2015-03-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2014.187

FR: TPF BB.2014.187 du 27 mars 2015

IT: TPF BB.2014.187 del 27 marzo 2015

Regeste

Confisca in caso di abbandono del procedimento (art. 320 cpv. 2 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).

Erwägungen

E. 1.1

Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 322 cpv. 2 CPP). Con il reclamo possono essere contestati tutti i punti del decreto, ossia l'abbandono in sé, la fissazione e la ripartizione delle spese e delle ripetibili nonché le confische (v. ROLF GRÄDEL/MATTHIAS HEINIGER, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 5 ad art. 322 CPP).

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

E. 1.2

Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, lo scritto impugnato, datato 12 dicembre 2014, è stato notificato al reclamante in data 15 dicembre 2015 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 23 dicembre 2015, è pertanto tempestivo.

E. 1.3

Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).

E. 1.4

Trattandosi di una misura di confisca di un conto bancario, di principio, solo il titolare degli stessi adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). In concreto, la legittimazione ricorsuale del reclamante è quindi data.

E. 1.5

Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c).

E. 2

Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che, riservata l'esistenza di norme specifiche come ad esempio l'art. 24 LStup, la confisca implica che la giurisdizione svizzera sia competente giusta gli art. 3 a 8 CP per perseguire il reato all'origine dei beni da confiscare, o di cui quest'ultimi sono il prodotto o lo strumento (v. DTF 134 IV 185 consid. 2.1; 128 IV 145 consid. 2c-d). Tali norme pongono le regole d'applicazione del Codice penale, comprensivo ovviamente degli art. 69 e segg. CP.

In concreto, i presunti reati commessi in Italia all'origine dei valori oggetto della decisione impugnata sono principalmente la bancarotta fraudolenta aggravata e l'usura aggravata (v. doc. 1 atti MPC). Nella misura in cui una parte dei fatti contestati a D. ed A. sembrano ricalcare un modus operandi collaudato e più volte attuato già esaminato da questo Tribunale, sfociato in una sentenza di condanna in Svizzera per truffa a carico di D. (v. sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2013.32 del 4 febbraio 2014), e che il denaro di presunta origine criminale è giunto su un conto bancario in Svizzera (v. DTF 133 IV 171 consid. 6.3), la competenza del MPC per perseguire i fatti in parola, e quindi per confiscare, è data. Visto quanto precede, la questione di sapere se parte dei fatti contestati all'estero potrebbero essere perseguiti in Svizzera in virtù dell'art. 158 CP può rimanere indecisa, anche perché la confisca dei valori patrimoniali di pertinenza del reclamante non può comunque essere ammessa per i motivi che seguono.

E. 3

Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito e erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico (art. 69 cpv. 1 CP).

E. 3.1

La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell'infrazione da lui commessa,

evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 139 IV 209 consid. 5.3; 137 IV 305 consid. 3.1; 129 IV 305 consid. 4.2.5; 117 IV 107 consid. 2a; 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell'infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato a più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l'infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Code pénal, Basilea 2012, n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati oggetto d'atti puniti sotto il profilo dell'art. 305bis CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest'ultima

infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicata in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi il prodotto di un'infrazione commessa all'estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.).

E. 3.2

In concreto, il MPC sostiene che l'importo di circa USD 900'000.-- consegnato da D. ad A. e poi confluito sulla relazione n. 1 sia di origine criminale e quindi da confiscare. Esso giunge a tale conclusione, da una parte, sulla base delle risultanze istruttorie elvetiche, segnatamente dei movimenti bancari e delle stesse dichiarazioni rilasciate dai predetti, i quali avrebbero ammesso il passaggio di denaro in questione, disconoscendo tuttavia la provenienza illecita della somma e, dall'altra, appoggiandosi al decreto di rinvio a giudizio italiano (v. lett. C supra).

E. 3.2.1

Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l'applicazione dell'art. 70 cpv. 1 CP non presuppone che il reato da cui traggono origine i valori patrimoniali confiscati sia stato giudicato o ancora meno che la persona nelle mani della quale i valori sono stati confiscati sia stata condannata. Come sotto l'egida del vecchio art. 59 CP (v. DTF 129 IV 305 consid. 4.2.1), l'infrazione prevista all'art. 70 cpv. 1 CP è un atto illecito legato oggettivamente e soggettivamente ad un fatto punito da una disposizione penale. La confisca è per contro indipendente dalla punibilità di una determinata persona (sentenze del Tribunale federale 6B_508/2014 del 25 febbraio 2015, consid. 4.1, destinato a pubblicazione; 6B_142/2008 dell'11 aprile 2008, consid. 1.1 con dottrina citata; FF 1993 III pag. 217). Essa deve essere ordinata indipendentemente dal fatto che l'autore del reato possa essere perseguito o che addirittura non possa essere identificato (DTF 129 IV 305; 122 IV 91 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 1B_127/2009 dell'11 settembre 2009, consid. 3; FF

1993 III pag. 217). Oltre ai casi in cui è impossibile scoprire l'autore del reato, essa interviene allorquando il medesimo è deceduto o irresponsabile o ancora se non può essere perseguito in Svizzera per altri motivi, come ad es. se si è dato alla fuga all'estero e che non è stato estradato (v. DTF 128 IV 145 consid. 2c).

E. 3.2.2

Nella fattispecie, il presunto autore del reato all'origine dei valori ritenuti di provenienza illecita, oltre ad essere conosciuto, vivo e responsabile (v. sentenza SK.2013.32), è stato oggetto di rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Parma proprio per il presunto suddetto reato. Ora, sebbene il MPC sostenga di aver raccolto nell'ambito del procedimento svizzero diversi elementi che, a suo dire, permetterebbero di stabilire l'origine illecita dei valori oggetto della decisione impugnata, una corretta interpretazione dell'art. 70 CP e della giurisprudenza summenzionata non permette di procedere ad una confisca in un caso come quello qui in esame, ossia allorquando sulla precisa problematica si dovrà prossimamente pronunciare il Tribunale di Parma, il quale, oltre a trovarsi in una situazione migliore per giudicare i fatti contestati a D. e al reclamante, potrebbe giungere ad una conclusione diversa da quella a cui è giunta sia l'autorità inquirente italiana che quella elvetica (sul mutuo riconoscimento delle sentenze v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2014.4 del 9 maggio 2014, consid. 4.5). In questo senso, il decreto di rinvio a giudizio, in-

dipendentemente dal suo contenuto e dalla sua natura, ma soprattutto in ottica del giudizio del tribunale, non può permettere all'autorità svizzera di trarre conclusioni utili per procedere alla contestata confisca, avendo esso piuttosto come funzione essenziale quella di definire in maniera chiara il perimetro delle accuse, in ossequio al principio accusatorio, e non quello di certo di giudicare i fatti contestati all'imputato, sui quali statuirà il tribunale di primo grado. La giurisprudenza invocata dal MPC (v. act. 1.1 pag. 9), e ripresa da questa autorità (v. consid. 3.2.1 supra), secondo la quale la confisca può intervenire indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona non permette di confermare la decisione impugnata, dato che i casi esaminati dal TF – due legati al traffico di sostanze stupefacenti (DTF 122 IV 91 e sentenza 6B_142/2008) ed uno riguardante una restituzione di valori a delle parti lese (sentenza 1B_127/2009) – sono assolutamente diversi da quello qui trattato; per quello che sembrerebbe essere il più pertinente nella fattispecie (ossia la sentenza 6B_142/2008) già solo per il fatto che sul reato originante i presunti valori di origine criminale si è potuto chinare un tribunale.

Certo, giusta l'art. 320 cpv. 2 CPP, con il decreto di abbandono, il pubblico ministero ha due possibilità: o revocare i provvedimenti coercitivi adottati oppure disporre la confisca dei valori patrimoniali, non potendo quindi mantenere semplicemente il sequestro sino al giudizio del tribunale italiano. Nella fattispecie il problema del dissequestro tuttavia non si pone, nella misura in cui i valori di pertinenza del reclamante sono parallelamente oggetto di un seque-

stro rogatorio, il quale verrà mantenuto sino a quando l'autorità estera non notificherà alle autorità svizzere una decisione di confisca definitiva oppure fin tanto che lo Stato richiedente non abbia comunicato che tale decisione non può più essere pronunciata secondo il suo diritto (v. art. 33a dell'ordinanza sull'assistenza internazionale in materia penale [OAIMP; RS 351.11]).

E. 4

In definitiva, il reclamo è accolto e la decisione di confisca del 12 dicembre 2014 è annullata.

E. 5

La domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

E. 6

Conformemente all'art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. In concreto, non vengono prelevate spese (v. art. 423 cpv. 1 CPP e art. 21 cpv. 2 RSPPF). L'insorgente si è avvalso del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili di causa ridotte per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l'onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fattispecie, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto, tenuto conto dell'attività presumibilmente svolta dal suo difensore, un onorario di fr. 2'000.-- (IVA compresa) appare giustificato. L'indennità per ripetibili è messa a carico del MPC in applicazione dell'art. 21 cpv. 1 RSPPF richiamato

l'art. 75 cpv. 1 LOAP.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.